

Verso la tariffa puntuale: strumenti e opportunità

Pasquale Mirto

Bologna, 20 novembre 2017

Quadro normativo

- Legge statale: art. 1, comma 668 della legge n. 147/2013
- Decreto ministeriale 20 aprile 2017
- legge regionale: n.16/2015

Si tratta di norme che contribuiscono a definire il quadro complessivo:

 Ambito tariffario

 Ambito organizzativo

Il regolamento effettua la sintesi dei due ambiti e completa il quadro normativo disciplinando gli obblighi a carico degli utenti, ivi compreso l'ambito sanzionatorio

Rapporto tra norma regionale e statale

- Il primo problema affrontato è quello relativo al rapporto tra la norma statale, che dà la facoltà e non l'obbligo, di istituire la tariffa corrispettiva e la normativa regionale che impone ai Comuni di adottare sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, considerando (a buon diritto) tale strumento come quello che massimizza la raccolta differenziata.

- Nota condivisa Comitato:

« la normativa regionale è rispettata anche nell'ipotesi in cui il Comune adotti sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti e preveda la copertura integrale dei costi mediante una tariffa tributo corrispettivo »

Premialità

- In presenza di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti è necessario prevedere sistemi di incentivazione nei confronti dei soggetti che differenziano correttamente →

A) Con Tarip è la parte variabile della tariffa (o meglio la parte variabile della tariffa variabile);

B) Con la Tari tributo è lo sconto sulla parte variabile commisurato ad una produzione inferiore a quella prevista presuntivamente (e quindi, ancora una volta, sulla parte variabile della tariffa variabile).

Mantenere una Tari tributo senza premialità rischia di compromettere gli obiettivi della misurazione puntuale

Regolamento

- Cinque parti
 - 1) Norme generali
 - 2) Modalità di applicazione della tariffa corrispettiva
 - 3) Riduzioni ed agevolazioni
 - 4) Procedimento Amministrativi
 - 5) Norme transitorie e finali

Articolo 1 – Pilastro portante

- Il presente Regolamento adottato **nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52** del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti **avente natura corrispettiva**, in conformità all'articolo 1, **comma 668** della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al **decreto 20 aprile 2017** del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- **Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore - nel seguito denominato semplicemente Gestore - individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - nel seguito denominata Agenzia-, secondo le modalità indicate nella Convenzione stipulata fra gli stessi e i suoi allegati.**
- **Il soggetto Gestore è qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa corrispettivo.**
- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Tariffa corrispettiva – comma 668

- I comuni possono «prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI».
- Il legislatore considera la Tari e la Tarip come due entrate aventi natura diversa, e quando detta disposizioni che valgono anche per la Tarip (es. comma 688 in tema di versamenti), questa viene citata espressamente.
- Se la Tari è un tributo, la Tarip, essendo qualificata come corrispettivo, ed essendo regolata diversamente, priva di tutti quegli elementi strutturali necessari a sorreggere un'entrata tributaria (c'è solo il c. 668), allora viene naturale pensare che sia entrata da assoggettare ad Iva, così come di fatto avviene in tutti i Comuni.
- In questa fase sembra la scelta più logica, anche se occorre essere consapevoli che è tema controverso.
- D'altro canto l'applicazione dell'Iva è «indotta» dalla stessa normativa statale, che disciplina in modo autonomo Tari e Tarip

Assimilazioni

- Il regolamento nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale conferma i criteri oggi in uso nei vari comuni.
- Il Dm non dovrebbe essere approvato entro l'anno, ma l'altro ieri è arrivata la bozza n. 4
- Comunque è previsto un periodo transitorio di 2 anni.
- Con l'attuale bozza gli effetti sulle tariffe e sui contribuenti sono difficilmente accettabili.

Nodi cruciali

- Regolamento → approvato Comune
- Tariffe → approvate dal Comune
- Sanzioni → applicate dal gestore

Conseguenze/auspici

- Regolamenti identici a livello di ambito del gestore
- Regolamento tipo → non solo supporto per chi deve ancora partire, ma anche strumento per omogeneizzare i regolamenti già approvati

Sanzioni

- **Articolo 42 - Sanzioni**

Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi **dell'art. 9-bis della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015 n. 16** con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:

- 30% degli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00;
- 50% della tariffa non versata in caso di infedele comunicazione, con un importo minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 500,00;
- 100% della tariffa non versata in caso di omessa presentazione della comunicazione, con un importo minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 500,00;

Per il mancato ritiro entro i termini della “dotazione standard” e per l’omessa dichiarazione di cessazione si applica la sanzione con un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00.

- La contestazione delle violazioni di cui all comma 1 è effettuata dal Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali;
- **Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio;**
- Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall’Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l’obbligo di denuncia.

Al fine di disincentivare l’abbandono e il “turismo dei rifiuti”, nel caso di utenze domestiche con residenza attiva, in assenza di svuotamenti della frazione residua, si applicano gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati dell’X% fatto salvo la possibilità per l’utente di comprovare diversamente...

Titolo I

TITOLO I - NORME GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Articolo 4 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
- Articolo 5 - Soggetto attivo
- Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione
- Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree
- Articolo 8 - Definizione di locali tariffabili
- Articolo 9 - Soggetti passivi
- Articolo 10 - Obbligazione pecuniaria
- Articolo 11 - Criteri per la determinazione della tariffa corrispettiva e del piano finanziario
- Articolo 12 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti
- Articolo 13 - Mercati
- Articolo 14 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

TITOLO II (parte libera)

TITOLO II – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

- Articolo 15 - Commisurazione della parte fissa
- Articolo 16 - Commisurazione della parte variabile
- Articolo 17 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile
- Articolo 18 - Utenze aggregate

TITOLO III

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Articolo 19 - Riduzioni per utenze non domestiche che avviano autonomamente i propri rifiuti a riciclo (**Obbligatorio**)
- Articolo 20 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti (**Obbligatorio**)
- Articolo 21 - Riduzioni nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (**Obbligatorio**)
- Articolo 22 - Riduzioni per il compostaggio individuale (**Obbligatorio tranne che in presenza di misurazione puntuale della frazione organica senza svuotamenti minimi**)
- Articolo 23 - Riduzioni per il compostaggio di comunità (Facoltativo)
- Articolo 24 – Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (Facoltativo)
- Articolo 25 – Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente (Facoltativo)
- Articolo 26 – Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (Facoltativo)

TITOLO III

- Articolo 27 – Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta (Facoltativo)
- Articolo 28 – Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo (Facoltativo)
- Articolo 29 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso (Facoltativo)
- Articolo 30 - Riduzioni in caso di certificazione dei punti vendita (Facoltativo)
- Articolo 31 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari (Facoltativo)
- Articolo 32 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari (Facoltativo)
- Articolo 33 - Riduzioni per la donazione dei farmaci (Facoltativo)
- Articolo 34 - Riduzioni per le utenze non domestiche che attuano il vuoto a rendere (Facoltativo)
- Articolo 35 - Riduzioni per le utenze non domestiche che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale (Facoltativo)
- Articolo 36 - Riduzioni per le utenze domestiche in particolari situazioni di disagio sanitario (Facoltativo con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune)
- Articolo 37 - Riduzioni per particolari tipologie di utenze non domestiche (Facoltativo con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune)
- Articolo 38 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini) *(Facoltativo con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune)*
- Articolo 39 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

TITOLI IV E V

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- Articolo 40 - Comunicazione
- Articolo 41 - Controllo
- Articolo 42 - Sanzioni
- Articolo 43- Modalità di versamento e sollecito di pagamento
- Articolo 44 - Riscossione ordinaria e coattiva
- Articolo 45 - Rimborsi 21
- Articolo 46 - Contenzioso ed autotutela

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 47 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia
- Articolo 48 - Entrata in vigore
- ALLEGATI